SENT. 274/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE 2^ GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto	Presidente
Roberto Rizzi	Consigliere
Luisa de Petris	Consigliere rel.
Maria Cristina Razzano	Consigliere
Ilaria Annamaria Chesta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al **n. 61137** del registro di segreteria, proposto da **DELVINO Giovanna, DELVINO Nicola, TOCCI Nicoletta**, quali eredi del defunto DELVINO Francesco Rosario, tutti rappresentati e difesi, come da rispettive procure speciali allegate all'atto di appello, dall'Avv. Marco Palieri del foro di Bari e dall'Avv. Alessandro Barbieri del foro di Caserta; domicilio digitale posta@pec.marcopalieri.it

contro

Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t., e Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, in persona del Procuratore regionale p.t.

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione

Lazio n. 487/2023, depositata il 12 luglio 2023;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza del 10 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario, dott. Giovanni Luca Triolo, il relatore, Consigliere Luisa de Petris, l'Avv. Francesco Paoletti su delega degli Avv.ti M. Palieri e A. Barbieri per le parti appellanti, nonché il PM nella persona del Vice Procuratore generale Fabrizio Cerioni;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 18.10.2016, la Procura regionale Lazio conveniva in giudizio Delvino Francesco e Lacava Paolo, nelle rispettive qualità di Comandante della polizia municipale e di Consigliere comunale con delega al settore della sicurezza urbana, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali (da tangente, da disservizio e alla concorrenza, per un totale di € 190.000,00) arrecati al Comune di Frosinone per aver alterato e turbato l'andamento di diverse procedure di gara indette dall'Amministrazione in materia di sicurezza stradale, mediante accordi truffaldini diretti a manipolarne gli esiti, abusando delle pubbliche funzioni rivestite. Per le stesse vicende i convenuti erano stati sottoposti, unitamente ad altri, a procedimento penale pendente presso il Tribunale di Frosinone.

Radicatosi il contraddittorio, la locale Sezione giurisdizionale di primo grado, ritenendo sussistere un nesso di pregiudizialità necessaria col giudizio penale, disponeva la sospensione del giudizio contabile in attesa della sentenza penale di primo grado del Tribunale di Frosinone. Nelle more della sospensione, decedeva il convenuto Lacava e una volta acquisita la sentenza penale, il Procuratore regionale riassumeva il giudizio nei confronti del solo Delvino,

non ravvisando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 20/94 per proseguire il giudizio anche nei confronti degli eredi del deceduto Lacava.

In prossimità dell'udienza di discussione, inoltre, il Requirente rimodulava la domanda risarcitoria originariamente formulata per complessivi € 190.000,00, riducendo le singole poste risarcitorie a € 1.900,00 per il danno da tangente, a € 40.000,00 per il danno da disservizio e a euro 26.000,00 per il danno alla concorrenza, chiedendo la condanna del Delvino, rimasto unico convenuto, al pagamento dell'intero importo di € 67.900,00 risultante dalla sommatoria delle predette voci di danno, come innanzi ricalcolate.

La Sezione giurisdizionale adita, ravvisata la fondatezza della domanda risarcitoria così come riformulata nel *quantum* dal P.R., l'accoglieva integralmente, condannando il Delvino al risarcimento del danno complessivo di € 67.900,00 oltre accessori di legge e spese di giudizio.

Avverso la sentenza hanno interposto appello i tre eredi, in epigrafe nominati, del condannato Delvino, nel frattempo deceduto il 23.9.2022 (dopo l'udienza di discussione dinanzi alla Sezione regionale e prima della pubblicazione della sentenza appellata), articolando i seguenti motivi di gravame:

1) *"Violazione e/o elusione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994"*.

Gli appellanti eccepiscono l'invalidità e la ineseguibilità della sentenza nei loro confronti ai sensi dell'indicata norma, adducendo, in subordine, di poter essere chiamati a rispondere del solo danno da tangente corrispondente al valore economico del *personal computer* (euro 1.900,00) che il dante causa avrebbe ricevuto quale dazione illecita, non essendovi stato, né essendo configurabile alcun illecito arricchimento di costui in relazione alle altre due poste di danno (da disservizio e alla concorrenza) e, quindi, alcun indebito

arricchimento dei suoi eredi.

2) *"Violazione e/o elusione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 e dell'art. 86 del c.g.c."*.

Lamentano gli appellanti che il Procuratore regionale prima, e la Sezione giurisdizionale dopo, si sarebbero pedissequamente riportati alle risultanze del procedimento penale, in spregio all'autonomia del giudizio contabile, eccependo altresì che la sentenza penale del Tribunale di Frosinone n. 1038/2021 - che aveva condannato il Delvino a tre anni di reclusione per il solo reato associativo ex art. 416 c.p., dichiarando prescritti gli altri reati contestatigli - era ancora *sub iudice*, in pendenza del gravame proposto dinanzi alla Corte d'Appello di Roma.

Concludevano chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, respingersi le domande attoree formulate nei confronti del loro dante causa Delvino, e, in subordine, condannarsi essi appellanti al pagamento della sola somma di 1.900,00 per il danno da tangente.

La Procura generale depositava articolate conclusioni, eccependo l'inammissibilità del primo motivo appello per carenza di specificità dei motivi ex art. 190 c.g.c. e perché contenente una domanda nuova ex art. 193 c.g.c., stante la mancanza nell'impugnata sentenza di una statuizione sull'esistenza di un illecito arricchimento del *de cuius*, ritenendo viceversa accoglibile la domanda subordinata di condanna degli appellanti al solo danno da tangente nell'importo predetto. In relazione al secondo motivo di gravame, invece, ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto, essendo peraltro intervenuta - nelle more - la sentenza penale della Corte d'appello di Roma che depositava agli atti di causa.

Gli appellanti hanno prodotto memoria conclusiva di replica alle eccezioni della PG chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi atti, ribadendo le conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che l'ordine di trattazione delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte cost. sent. n. 272/2007; Cass. civ. sent. n. 23113/2008; SS.RR. Corte dei conti, sent. n. 727/1991), ritiene preliminarmente il Collegio di dover dare precedenza all'esame del secondo motivo di gravame per evidenti ragioni di ordine logico - giuridico. E invero, nell'ipotesi in cui tale mezzo dovesse rivelarsi fondato con conseguente riforma *in parte qua* dell'impugnata sentenza per l'insussistenza di responsabilità amministrativa in capo al condannato Delvino Francesco, resterebbe definitivamente assorbito il primo motivo di gravame relativo all'*an* e al *quantum* della responsabilità dei suoi eredi, odierni appellanti. Le stesse conclusioni dell'appello ("*... respingere le domande formulate in primo grado dalla Procura regionale attrice nei confronti del defunto dr. Delvino Francesco Rosario; in subordine, condannare gli appellanti al pagamento della sola somma di € 1.900,00 a titolo di risarcimento del danno da tangente* ..."), del resto, confermano la ragionevolezza di tale *modus procedendi*.

1.**Responsabilità del defunto Delvino, condannato in primo grado**.

Lamentano gli eredi appellanti che la Procura regionale non avrebbe proceduto a una autonoma valutazione dei fatti contestati in sede penale al proprio dante causa, essendosi appiattita sul contenuto della richiesta di rinvio

a giudizio del PM penale "*senza alcuna autonoma elaborazione e precisazione dei profili rilevanti in sede erariale*". Anche la gravata sentenza si sarebbe limitata, a sua volta, "*a riportare il contenuto degli atti processuali della Procura regionale, aderendo pedissequamente e acriticamente alla posizione attorea*".

Il motivo è infondato.

Premesso, infatti, che il giudice contabile può acquisire fatti e documenti formati in sede penale e valutarli liberamente (*ex multis*, 2^ Sez. App. n. 285/2003, App. Sicilia n. 66/2004, 3^ Sez. App. n. 371/2005, 1^ Sez. App. n. 516/2011), stante la piena utilizzabilità delle risultanze del giudizio penale, ma anche degli atti delle indagini preliminari (v. 1^ App. n.18/2012, 2^ App. n. 38/2014), essendo ammissibili nel giudizio di responsabilità anche prove c.d. atipiche e non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. Sez. 2^, n. 5965/2004 e Cass. civ. Sez. 3^, n. 1954/2003; Corte conti, Sez. 2^ App. n. 52/2014, n. 152 e n. 1101 del 2016), va evidenziato, nello specifico, che né il Requirente, né il primo giudice si sono limitati a recepire acriticamente le risultanze delle indagini penali, come emerge chiaramente dallo svolgimento del giudizio di primo grado. E infatti, la Sezione giudicante ha ritenuto di disporre (con ordinanza non impugnata con regolamento di competenza ex art. 119 c.g.c.) la sospensione del processo contabile proprio per la ravvisata pregiudizialità necessaria del giudizio penale all'epoca pendente presso il Tribunale di Frosinone ex art.106 c.g.c., sicché l'eccepita "*assenza di pregiudizialità*" di cui oggi, tardivamente, si dolgono gli eredi (v. pag. 4 app.) ben avrebbe potuto essere fatta valere dal convenuto Delvino nel

corso del giudizio di primo grado, con ricorso alle Sezioni riunite avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio ex art. 119 c.g.c., invece non impugnata.

Parimenti smentita dai fatti di causa è l'asserita mancanza di autonoma valutazione degli addebiti da parte del Requirente, atteso che, acquisita la sentenza penale di primo grado e riassunto il giudizio, la Procura regionale ha riformulato le richieste risarcitorie nella memoria depositata in data 24.05.2022 (in vista dell'udienza del 16.06.2022), modificando gli originari importi di cui all'atto di citazione, proprio sulla base dell'accertata restituzione di parte delle utilità illecite percepite dal convenuto Delvino e della necessità di non computare due volte (sia a titolo di danno da disservizio, che a titolo di danno alla concorrenza) l'importo di € 24.000,000 (prezzo della fornitura aggiuntiva di sei telecamere), ritenuto come componente del solo danno da disservizio.

Ciò attesta, inequivocabilmente, l'infondatezza del secondo motivo di gravame, essendo state le risultanze penali autonomamente ponderate prima dal Requirente che, sulla scorta della sentenza penale del Tribunale di Frosinone ha riformulato *in melius*, e a tutto vantaggio del convenuto, la domanda risarcitoria, riducendo le singole poste di danno al medesimo ascritte (come innanzi detto) e, poi, dal giudice di prime cure che, a sua volta, ha motivatamente ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa del Delvino sulla base di un'autonoma valutazione dei fatti materiali accertati dal giudice penale.

Va evidenziato, di contro, che l'odierno gravame, al di là delle suesposte censure, non contiene alcuna doglianza specifica inerente alla condanna in

prime cure del Delvino, essendosi gli appellanti limitati a riprodurre uno stralcio del contenuto dell'atto di appello penale proposto dal proprio dante causa (prima del decesso) avverso la sentenza penale di condanna del Tribunale di Frosinone, invece di contestare, nel merito, i capi della sentenza impugnata in questa sede.

Ciò stante, il Collegio ritiene di confermare le statuizioni del primo giudice in merito alla accertata responsabilità del Delvino per tutte le poste di danno al medesimo ascritte, condividendone integralmente le motivazioni cui rinvia ai sensi dell'art. 17 n.d.a. del codice di giustizia contabile.

La conferma dell'impugnata sentenza non implica, tuttavia, che ad essa possa darsi esecuzione per l'intero importo per cui v'è stata condanna, come di seguito si dirà.

2. Responsabilità degli eredi appellanti.

Con il primo motivo di appello, gli eredi invocano ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, l'ineseguibilità nei loro confronti della sentenza pronunciata a carico del defunto, ritenendo, in subordine, che "*potranno rispondere esclusivamente della somma di € 1.900,00, individuata in primo grado quale danno da tangente e corrispondente al valore del personal computer che il dr. Delvino Francesco Rosario avrebbe ricevuto quale dazione illecita ...*", nel mentre, non essendovi stato alcun illecito arricchimento del *de cuius* per i danni da disservizio e alla concorrenza, "*di essi gli odierni appellanti non dovranno rispondere in alcun modo*".

La disamina di tale motivo di gravame necessita di talune preliminari considerazioni di ordine generale in materia.

2.1 Natura giuridica dell'obbligazione degli eredi.

Va, innanzitutto, evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994 e s.m.i. ("*Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi*"), l'obbligazione risarcitoria sorta in capo al *de cuius* viene posta a carico degli eredi in forza di un meccanismo successorio, con l'ulteriore condizione che il fatto illecito abbia procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento e da quest'ultimo sia derivato un indebito arricchimento degli eredi. Il riferimento alla qualità di erede e l'impiego dell'espressione "*si trasmette*" (che ha sostituito le parole "*si estende*" contenute nell'originario testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20) fanno ritenere che non si tratti di un nuovo debito risarcitorio, bensì dello stesso debito del *de cuius*, pur essendo tale successione condizionata dall'ulteriore presupposto del duplice arricchimento nei sensi suindicati. Così come testé affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, infatti, l'esercizio della pretesa erariale non può ritenersi fondato sul fatto costitutivo, del tutto autonomo, dell'arricchimento degli eredi, secondo la disciplina di diritto comune dell'indebito. Tanto è vero che la citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge n. 639 del 1996 si applica soltanto agli eredi, e non a qualunque soggetto che si sia arricchito in conseguenza dell'illecito arricchimento dell'autore del danno. Proprio la limitazione della trasmissione dell'obbligo risarcitorio agli eredi dimostra che, nella specie, l'imputazione a questi ultimi del debito dell'autore dell'illecito avviene secondo il meccanismo della successione - *jure hereditatis* - nello stesso rapporto. Da ciò consegue che, "*trattandosi del medesimo debito, identico deve essere il regime processuale dello stesso, sia in capo all'autore dell'illecito, sia agli eredi*.

D'altra parte, l'apposita regolamentazione della trasmissione del debito agli eredi nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti costituisce un notevole argomento sistematico a favore di tale giurisdizione. ... Pertanto, non può accogliersi la ricostruzione dell'obbligazione degli eredi secondo il modello dell'indebito di diritto comune, con devoluzione della materia alla giurisdizione del giudice ordinario" (così, Cass. S.U. n.14178/2004).

2.2 Giurisdizione della Corte dei conti.

Le Sezioni Unite hanno conseguentemente precisato che la cognizione sulla sussistenza dei citati presupposti per la successione nel debito del soggetto condannato per responsabilità amministrativo contabile, spetta alla Corte dei conti. Non v'è, infatti, alcun automatismo nella trasmissione del debito risarcitorio dal *de cuius* agli eredi, proprio perché soggetto a presupposti che debbono essere accertati in sede di giurisdizione contabile. Ne consegue che, anche allorquando sia intervenuto un accertamento definitivo in merito alla responsabilità contabile di un soggetto che abbia subito una condanna per danno erariale, la trasmissione del debito agli eredi non è automatica, ma presuppone il preventivo accertamento che il *de cuius* si sia indebitamente arricchito e che anche gli eredi se ne siano giovati, accertamento rientrante nella giurisdizione esclusiva del magistrato contabile (Cass. S.U. n.14178/2004 cit.; S.U. n. 4332/2008).

2.3 Rapporti col giudizio di esecuzione forzata.

Ciò posto, la Suprema Corte ha altresì chiarito che, nell'ipotesi in cui l'esattore abbia direttamente notificato le cartelle esattoriali agli eredi del soggetto condannato al risarcimento del danno erariale con sentenza definitiva della Corte dei conti, senza che vi fosse stato un preventivo accertamento dinanzi

al giudice contabile dell'inverarsi dei presupposti di trasmissione del debito agli eredi e questi abbiano proposto opposizione all'esecuzione, deducendo la mancanza di un titolo esecutivo nei loro confronti, non solo non sussiste la giurisdizione contabile sull'opposizione esecutiva, ma proprio l'assenza nei confronti degli eredi di un titolo debitamente formato in sede propria e prima dell'esecuzione, giustifica l'accoglimento della opposizione stessa. Tanto perché, da un lato, non v'è alcun automatismo nella trasmissione del debito, proprio perché soggetto a presupposti che debbono essere accertati in sede di giurisdizione contabile, e dall'altro, perché il presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo "*per un diritto certo, liquido ed esigibile*" ex art. 474 c.p.c., senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione stessa (Cass. S.U. n. 19280/2018; Cass. 3^ sez. civ. n. 30856/2018).

3. Applicando i suddetti principi alla fattispecie per cui è causa, vanno fatte le seguenti necessarie precisazioni, anche alla luce delle puntuali osservazioni svolte dalla Procura generale.

3.1 Alla stregua degli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, quali innanzi riportati, ritiene il Collegio di non potersi sottrarre, quale giudice di ultimo grado, all'accertamento sulla sussistenza dei presupposti di legge per la trasmissibilità agli eredi appellanti del debito risarcitorio acclarato a carico del dante causa con l'impugnata sentenza. È evidente, infatti, che un siffatto mancato accertamento in sede di cognizione pregiudicherebbe l'esito dell'eventuale esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione danneggiata che, non avendo un titolo esecutivo per un credito "*certo, liquido*

ed esigibile" nei confronti degli odierni eredi e non potendo agire *in executivis* sulla base della sentenza di primo grado pronunciata a carico del defunto, si vedrebbe esposta al fondato pericolo di accoglimento, da parte del Giudice dell'esecuzione, dell'opposizione all'esecuzione da parte degli odierni appellanti che avrebbero buon diritto e interesse a proporre.

È ben vero che, in tal modo, la presente sentenza d'appello finisce col pronunciarsi su un "*capo inesistente*" della sentenza appellata (che giammai avrebbe potuto accertare il duplice arricchimento del Delvino e dei suoi eredi, essendo il decesso del primo intervenuto dopo l'udienza di discussione davanti alla Sezione regionale), talché il proposto gravame rasenterebbe quei profili di inammissibilità di cui agli artt. 190 e 193 c.g.c., eccepiti dalla Procura generale, ma è altrettanto innegabile, a fronte di "*una situazione singolare*" come definita dallo stesso Requirente appellato, che il principio di effettività perseguito dalla giurisdizione contabile ex art. 2 del c.g.c., imponga la concentrazione dinanzi a questo giudice di appello di "*ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile*" ai sensi dell'art. 3 c.g.c.. Del resto, lo stesso rappresentante della PG, pur avendo dapprima eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi delle citate norme, ha poi richiesto a questa Sezione, "*attesa la riferita domanda subordinata da parte degli eredi costituiti*", di "*valutare di accertare la sussistenza dell'indebito arricchimento degli eredi in misura pari al danno da tangente (euro 1.900,00), ritenendo tale domanda proponibile anche in appello e condannare gli stessi al pagamento di tale importo, anche al fine di evitare un inutile dispendio di attività processuale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6614),*

stante l'accertamento indiscutibile della responsabilità del DELVINO e del danno da tangente a lui attribuito" (v. conclusioni scritte della PG).

E' evidente, infatti, che, oltre alle inevitabili conseguenze in fase esecutiva innanzi esposte, una eventuale diversa pronuncia da parte di questo giudice implicherebbe la necessità da parte della Procura contabile di primo grado – come condivisibilmente affermato in udienza dallo stesso Requirente - di intraprendere un'apposita, quanto inutile, azione nei confronti degli eredi, odierni appellanti, per farne accertare l'indebito arricchimento per il solo danno da tangente, già emergente dagli atti del presente grado di giudizio (come di seguito si dirà).

Una tale opzione, lealmente *scongiurata* in udienza dalla stessa Procura generale, si porrebbe in palese contrasto coi riferiti principi di cui agli artt. 2 e 3 del c.g.c., oltre a differire l'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione danneggiata che, infatti, si troverebbe costretta ad attendere l'esito dell'instaurando nuovo giudizio di primo grado nei confronti degli odierni eredi e, per di più, per il solo importo del danno da tangente.

3.2 Ciò stante, le risultanze di causa inducono il Collegio a ritenere, in conformità con quanto affermato dal Requirente, che l'unica posta di danno da cui sia derivato l'illecito arricchimento del *de cuius* e il conseguente indebito arricchimento degli eredi sia rinvenibile nel valore economico del computer I-Mac, pari ad € 1.900,00, oggetto di dazione illecita e integrante il danno da tangente per cui il Delvino è stato condannato.

A tale riguardo, è significativo che gli stessi appellanti non abbiano sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, così sostanzialmente ammettendo di aver ricevuto tale indebito arricchimento, tant'è che, nelle conclusioni del

gravame, essi hanno espressamente richiesto, in via subordinata, in caso di conferma della sentenza impugnata, di essere condannati "*al pagamento della sola somma di € 1.900,00 a titolo di risarcimento del danno da tangente*" (v. conclusioni appello).

Pur integrando tale circostanza un fatto specificamente non contestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 c.g.c., va comunque evidenziato che gli atti penali (sentenza, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestri, etc.) attestano inequivocabilmente, sia che il personal computer consegnato a Delvino in data 11.3.2011 costituì un illecito arricchimento quale prezzo della sua corruzione (v. sent. Trib. Frosinone, pagg. 22, 26, 27, 30, 56), sia che lo stesso p.c. era destinato e fu consegnato alla figlia di costui che, conseguentemente, se ne arricchì indebitamente ("*la circostanza ha trovato plurime conferme: i Carabinieri di Frosinone hanno fotografato gli imputati con il pacco col simbolo della "mela"; il computer è stato trovato presso la figlia del Comandante e sottoposto a sequestro; OMISSIS e Delvino hanno confermato la circostanza*", v. sent. pen. cit.; "*la figlia è impazzita per l'apple*", v. intercettazioni telefoniche). Inoltre, anche nell'atto di impugnazione della sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Frosinone, la difesa del Delvino ha ammesso pacificamente tale circostanza ("*La difesa non può non evidenziare che, come già riferito dallo stesso imputato, l'accettazione del PC con quelle modalità fu un evidente errore … causato dall'affetto che egli nutriva per la figlia*" v. pag. 13 atto cit.).

Nello specifico, quindi, limitatamente al danno da tangente, risultano ampiamente provati tanto l'illecito arricchimento del Delvino, quanto l'indebito arricchimento dei suoi eredi, tant'è che gli stessi appellanti non

hanno contestato tali circostanze, come detto. Viceversa, come riconosciuto anche dalla Procura generale, alcun arricchimento può configurarsi in ordine alle altre due voci di danno (da disservizio e alla concorrenza) che si sono tradotte esclusivamente in spese e costi per l'Amministrazione danneggiata, senza alcuna utilità economicamente valutabile e ritraibile per il Delvino e, quindi, anche per i suoi eredi.

Conclusivamente, nel confermare integralmente l'impugnata sentenza pronunciata a carico del Delvino (poi deceduto), va dichiarata la legittimazione dei suoi eredi all'odierna impugnativa, sussistendo i presupposti cui il legislatore subordina la trasmissione ai medesimi del debito risarcitorio del loro dante causa, ancorché limitatamente al danno da tangente, quale quantificato nell'impugnata sentenza.

Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello, gli appellanti vanno condannati, in solido, stante l'indubbia consapevolezza dell'illecita provenienza del *personal computer* (come attestato dalle risultanze penali), al pagamento dell'indicato importo di € 1.900,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data di conseguimento dell'indebito arricchimento, quale emergente dalla citata sentenza penale (11 marzo 2011) fino al deposito della presente sentenza, nonché interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione al soddisfo.

Le spese del grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna gli eredi appellanti,

in solido tra loro, a rifondere all'Amministrazione danneggiata, a titolo di indebito arricchimento, l'importo di € 1.900,00 oltre accessori di legge da liquidarsi come in motivazione;

-rigetta nel resto;

-condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 10 e del 30 ottobre 2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Luisa de Petris Rita Loreto

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12 NOVEMBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani